

l'approvvigionamento di impianti per la generazione di energia elettrica è sostanzialmente privo di zolfo e di polveri, già eliminate alla produzione con trattamenti e lavaggi specifici, sicché solo piccolissime quantità di composti dello zolfo dell'ordine di qualche parte per milione sono ammessi nei metanodotti.

Ancora, la relazione ISPRA contesta l'uso di olio combustibile denso (OCD), con elevato tenore di zolfo, nonché la mancanza di sistemi di abbattimento sia del biossido acido di zolfo (SO₂), sia degli ossidi acidi di azoto (NO_x), mettendo infine in discussione l'adeguatezza e l'attendibilità del sistema di monitoraggio e controllo delle emissioni in atmosfera in continuo (SME).

In conclusione, la relazione anzidetta calcola, per il periodo compreso tra il 1998 e il 2004, un eccesso incrementale complessivo di biossido acido di zolfo pari a 418.739 tonnellate e di ossidi acidi di azoto pari a 20.333 tonnellate e, per il periodo compreso tra il 2005 e il 2009, un eccesso incrementale complessivo di biossido acido di zolfo pari a 4.363 tonnellate.

Osserva l'ISPRA che le risultanze processuali del sopra citato procedimento penale n. 3577/01 r.g.n.r., conclusosi con la sentenza del tribunale di Rovigo - sezione distaccata di Adria - n. 192 del 31 marzo 2006 (doc. 812/3), hanno permesso di dimostrare con accuratezza gli effetti causati dalle emissioni di SO₂, di NO_x e di polveri sottili rilasciate in grande quantità dalla centrale elettrica di Polesine Camerini e che tali emissioni hanno comportato il danneggiamento dell'ambiente circostante, in particolare, delle colture, di parti di abitazioni e di altre cose esposte agli agenti atmosferici, nonché soprattutto il danneggiamento della flora lichenica, che nei luoghi circostanti la centrale Enel di Polesine Camerini ha subito un processo di alterazione con diminuzione della biodiversità, per via del bioaccumulo, in conseguenza delle emissioni della centrale medesima.

La relazione dell'ISPRA passa poi ad esaminare l'impatto sanitario attribuibile alle emissioni della CTE Enel di Polesine Camerini, rilevando - sulla base delle consulenze tecniche e delle perizie svolte nei procedimenti penali anzidetti - un incremento dei ricoveri rispetto alla popolazione di bambini non e meno esposti a tale stato di inquinamento, nonché un incremento significativo di decessi per tumore e per ischemie al cuore, registrato dall'Asl n. 19 di Adria, rispetto all'Asl n. 18 di Rovigo, nel periodo compreso tra il 2001 e il 2007, raffrontato con il periodo compreso tra il 1987 e il 1993.

Infine, la relazione dell'ISPRA calcola in 1.137,689 milioni di euro i costi per la bonifica dell'ambiente e calcola in euro 61.456,80 i costi sostenuti dal Sistema Sanitario Nazionale (SSN) per l'incremento di ospedalizzazione, ritenuto nella misura dell'11 per cento nella sentenza del tribunale di Rovigo n. 175/2014 del 31 marzo 2014 (76 su un totale di 674), determinato da patologie di tipo respiratorio di bambini residenti nelle aree limitrofe alla CTE Enel di Polesine

Camerini e ricoverati nell'arco temporale tra il 1998 e il 2002.

In conclusione, sul punto, la relazione ISPRA conferma i danni all'ambiente e alla salute provocata dalla scellerata gestione degli impianti della centrale termoelettrica di Porto Tolle, come ritenuti da tutte le pronunzie della magistratura.

6.5 La liquidazione dei danni

A proposito di liquidazione dei danni provocati dagli imputati e dai responsabili civili (Enel spa ed Enel Produzione spa), in sede di rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16422/11 (doc. 756/3), è intervenuta la sopra citata sentenza della sezione civile della Corte d'appello di Venezia n. 1625/2014 del 2 aprile 2014, depositata in data 10 luglio 2014 (doc. 756/2).

I giudici veneziani hanno condiviso, con valutazione analitica, quanto motivatamente affermato dal tribunale di Rovigo, sezione distaccata di Adria, nella sentenza n. 192 del 31 marzo 2006 (doc. 812/3), sul rapporto di causa ed effetto, riconoscendo la riconducibilità quasi esclusiva dell'inquinamento dell'aria nella zona - per quanto concerne SO₂, NO_x, metalli - alle attività della Centrale e hanno anche condiviso le valutazioni di responsabilità degli amministratori delegati di Enel (Tatò e Scaroni), quali ritenute dai giudici di merito di merito e dai giudici di legittimità nella sentenza di rinvio. Sulla base di tali premesse, la Corte d'appello di Venezia ha variamente determinato la misura di responsabilità di ciascun imputato nei confronti delle singole parti lese, attribuendola in misura prevalente (nell'ordine del 60/70 per cento) a Tatò Francesco Luigi.

Quanto alla liquidazione dei danni, in relazione ai fatti di danneggiamento dell'ambiente, come originariamente contestato (articolo 635 del codice penale), in alcuni casi, la Corte d'appello ha determinato l'ammontare dei danni in via equitativa, mentre, in altri casi, ha disposto che la liquidazione avvenga in separato giudizio, non avendo elementi certi per quantificarli. In particolare, per quanto riguarda il Ministero dell'ambiente, la Corte d'appello di Venezia ha condannato Tatò Francesco Luigi, Zanatta Carlo, Scaroni Paolo e Busatto Renzo, rispettivamente, nell'ordine, il primo nella misura del 60 per cento, il secondo nella misura del 25 per cento, il terzo nella misura del 10 per cento e il quarto nella misura del 5 per cento, in solido coi responsabili civili (Enel Produzione spa ed Enel spa), a risarcire al Ministero dell'ambiente il danno da liquidarsi in separato giudizio, dichiarando inammissibili le domande proposte con citazione in riassunzione da detta parte.

Nella stessa percentuale, la Corte d'appello ha liquidato, in via equitativa, i danni subiti dall'Associazione Italia Nostra - Onlus, dal WWF - Associazione Italiana - Onlus e dal comitato Cittadini Liberi di Porto Tolle.

Infine, la Corte, ha confermato *in toto* le motivazioni della responsabilità degli imputati in

ordine alla causazione dei danni subiti da alcuni privati cittadini, che si erano costituiti parte civile, contenute nella sentenza n. 152/2006 del tribunale di Rovigo, sezione distaccata di Adria e li ha liquidati in via equitativa.

Sul punto relativo all'accertamento dei danni provocati dalla centrale Enel di Porto Tolle, la Corte d'appello di Venezia - sezione civile osserva, in via di principio, che *“Nello specifico, come affermato anche nella sentenza (penale) d'appello, il pregiudizio tutelato dall'articolo 674 del codice penale riguarda il bene giuridico della pubblica incolumità e il danno è integrato dal mero pericolo di molestia e offesa, senza necessità che l'evento si verifichi. Quanto al pregiudizio non patrimoniale, in base all'articolata istruttoria espletata in primo grado, indubbia è la dimostrazione dello stato di preoccupazione ed allarme circa eventuali danni alla salute, a causa delle frequenti emissioni di nubi scure, per le ricadute, gli odori acri, che anche e anzi soprattutto durante la notte potevano colpire o invadere le abitazioni”*.

Quindi, la sentenza civile della Corte d'appello di Venezia prosegue affermando che, nel corso del giudizio di primo grado, conclusosi con la sentenza penale n. 192 del 2006 del tribunale di Rovigo, sezione distaccata di Adria (doc. 812/3) *“I medici di base assunti in sede testimoniale, dottor Fioravanti e dottoressa Flora Tesconi, hanno riferito che c'era un timore generale per l'aumento dei tumori tra gli abitanti nella zona del Delta Po e che nel 2000 in effetti l'Organizzazione Mondiale della Sanità aveva riscontrato il suddetto aumento. Inoltre molte persone riferivano sintomi (allergie ed eritemi) astrattamente ricollegabili alle emissioni (teste Tesconi). Anche il direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ULSS (teste Cavallini) ha confermato lo stato di preoccupazione ed allarme di cui sopra ed ha dichiarato, producendo rilevante documentazione a supporto, che il suo ufficio si era attivato a seguito di numerosi esposti, sia di privati cittadini che del Sindaco di Porto Tolle. Né - prosegue la Corte - può in alcun modo sostenersi che lo stato di allarme e preoccupazione fosse ingiustificato, proprio in considerazione dell'entità e della frequenza dei fenomeni che si verificavano. In particolare, dall'istruttoria testimoniale espletata avanti al tribunale di Rovigo sono emersi plurimi univoci riscontri che depongono per un quadro complessivo sicuramente allarmante per la popolazione abitante nelle sona limitrofe alla centrale Enel. Ad esempio in un'occasione la nube di fumo era così estesa ed intensa da indurre ad una segnalazione di incendio, e comunque spesso vi erano "nubi che nascondevano il sole", nonché forti odori e rumori specialmente notturni (testi Lazzari e Greguolo, quest'ultimo abitante a due Km. dalla centrale, che ha riferito di fuoriuscita di intensi odori acri di carburante nel settembre 2002)”*.

La sentenza anzidetta prosegue, esponendo in modo drammatico i danni causati alle colture e affermando che *“Quanto ai danni materiali, ugualmente plurimi vi sono i riscontri sia documentali*

(fotografie di imbrattamenti) sia testimoniali; le colture presentavano macchie, si perforavano le foglie e si seccavano. Insalata o altri ortaggi per l'uso quotidiano non potevano essere mangiati, non si potevano stendere i panni all'aperto perché si macchiavano, talora irrimediabilmente, ed occorreva pulire continuamente l'auto per evitare che le macchioline corrodessero la carrozzeria, e ciò con la frequenza media di due volte al mese (teste Lazzari, Freguglia e Tugnolo)".

In particolare, *"Per quanto riguarda i danni alle colture, una stima parziale dei danni venne fatta dal perito agrario della Coltivatori diretti, Baretta, perito agrario per la Coltivatori diretti, assunto quale teste all'udienza del 26.10.05. Quest'ultimo ha dichiarato che nel 2000 e nel 2001 verificò le piantagioni di melone, vide macchioline sui frutti e sulle foglie, oltre che sul melone, anche sul mais e sul sedano. Ha riferito che la zona colpita riguardava un comprensorio abbastanza ampio ed anche le colture di Negri Vittorio - parte offesa - (cfr. in senso conforme anche teste Greggio, altro tecnico della Coltivatori diretti). Infine anche dal documento di data 13.1.2000, prodotto dal teste Saccardin all'udienza del 4.11.2006, si evincono con chiarezza gli effetti dannosi sulle colture delle ricadute oleose. Considerati il tempo trascorso dai fatti, la protrazione e reiterazione degli eventi dannosi e l'oggettiva difficoltà di precisa dimostrazione dell'entità del pregiudizio, anche per il danno patrimoniale può procedersi a liquidazione equitativa, in base ai molteplici elementi indiziari sopra elencati, da valutarsi anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 844 c.c."*

In conclusione, la Corte d'appello di Venezia ha determinato in via equitativa l'ammontare del danno subito dalle residue parti civile costituite (comitato Cittadini Liberi di Porto Tolle, Associazione Italia Nostra Onlus, WWF - Associazione Italiana Onlus e altri privati cittadini), che non avevano accettato le proposte transattive dell'Enel, intervenute nel corso dei vari giudizi e lo ha liquidato in poche decine di migliaia di euro. Si tratta di liquidazioni equitative che questa Commissione di inchiesta ritiene del tutto incongrue a risarcire i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dai cittadini residenti nelle zone attinte dai veleni della centrale termoelettrica Enel di Porto Tolle.

Per quanto riguarda il Ministero dell'ambiente, la sentenza della sezione civile della Corte d'appello di Venezia n. 1625/2014 del 2 aprile 2014, depositata in data 10 luglio 2014 (doc. 756/2), ha dichiarato inammissibili le domande proposte con citazione in riassunzione dallo stesso Ministero - che aveva avanzato una pretesa risarcitoria di 100 milioni di euro) - a motivo della mancata impugnazione in cassazione delle statuizioni civili che lo riguardavano che, in sede di giudizio di rinvio, ne precludevano l'esame delle pretese risarcitorie e di ripristino azionate da detta parte.

Tutto ciò osservato, la Corte d'appello ha condannato Tatò Francesco Luigi, Zanatta Carlo,

Scaroni Paolo e Busatto Renzo, rispettivamente, nell'ordine, il primo nella misura del 60 per cento, il secondo in quella del 25 per cento, il terzo in quella del 10 per cento ed il quarto in quella del 5 per cento, in solido coi responsabili civili, a risarcire al Ministero dell'ambiente il danno da liquidarsi in separato giudizio.

Avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia n. 1625/2014 del 2 aprile 2014, depositata in data 10 luglio 2014 (doc. 756/2) è stato proposto ricorso per Cassazione nel mese di febbraio 2015, ma l'udienza di discussione non risulta ancora fissata.

6.6 Ulteriori risvolti della vicenda processuale

Infine, merita di essere sottolineato in questa relazione il profondo e totale impegno professionale della dottoressa Manuela Fasolato, nella qualità di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Rovigo, la cui attività di indagine nei procedimenti penali anzidetti è stata, peraltro, inopinatamente, oggetto di un procedimento disciplinare a suo carico, conclusosi con la sentenza n. 71/2015, pronunciata dalla sezione Disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura in data 21 novembre 2014 (depositata in data 17 giugno 2015), che l'ha mandata assolta dalla incolpazione a lei ascritta, per essere rimasto escluso l'addebito (doc. 827/1).

In particolare, alla dottoressa Fasolato è stato contestato la violazione dell'obbligo del segreto disciplinato dall'articolo 329 del codice penale poiché, nella qualità e nell'esercizio delle funzioni di sostituto procuratore della Repubblica e in relazione al procedimento n. 4163/07 RGRN mod. 44, nell'interloquire con il Ministero dell'ambiente (v. note PM del 19.1.2008; 23.6.2008; 1.12.2008, 11.3.2009; 1.4.2009), consentiva che venissero portate a conoscenza dell'Enel - tenuto alla riconversione della centrale elettrica di Porto Tolle - le relazioni dei propri consulenti tecnici, rendendole oggetto di deduzioni da parte dello stesso Enel e di ulteriori conseguenti osservazioni da parte dei cennati CC.TT.

In tal modo - prosegue il capo di incolpazione - l'ufficio inquirente, rivelando atti di indagine coperti dal segreto ed esorbitando dai poteri spettanti all'autorità giudiziaria, si inseriva abnormemente nella procedura relativa alla progettata riconversione a carbone della menzionata centrale, in quanto tale modo di operare: instaurava un improprio e condizionante contraddittorio con soggetti ai quali - in pendenza dell'indagine i cui sviluppi tecnici venivano loro fatti conoscere - competeva decidere circa la riconversione della centrale e le cui scelte formavano infine oggetto della richiesta di rinvio a giudizio del 28.6.2011, perché ritenute in contrasto con la normativa vigente. Fatti accertati in Rovigo, a partire dal 24.2.2010.

Nella pronuncia assolutoria osservano i giudici della sezione disciplinare del C.S.M. che la informativa sulla inesattezza dei dati forniti dall'Enel e, specificamente, la sottovalutazione

dell'impatto ambientale del progetto di riconversione a carbone della centrale sottoposto a VIA, valse proprio a realizzare il modello di “*governance*” ambientale, recepito dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che, in attuazione dei principi stabiliti dalla direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003, si caratterizza per il grado di cooperazione tra pubblici poteri e attori non statuali, al fine di correggere alla fonte i danni all'ambiente. Infatti fu proprio grazie al conseguimento dei dati forniti dai consulenti della procura della Repubblica presso il tribunale di Rovigo che il Ministero dell'ambiente venne posto in condizione di valutare rigorosamente, nell'ambito del richiamato procedimento VIA, il progetto dell'Enel, dal quale ottenne - mettendo a disposizione dello stesso tali dati - la correzione di quelli inizialmente esposti dalla società.

La procedura adottata consentì poi alla commissione tecnica di valutazione dell'impatto ambientale di adottare specifiche prescrizioni in merito alla compatibilità ambientale della centrale progettata dall'Enel. Non vi è stata dunque nessuna rivelazione di segreti d'ufficio, di cui all'articolo 326 del codice penale, peraltro mai contestata, ma solo necessità di evitare ogni nocumento alla p.a. o a un terzo, senza pregiudizio per l'attività investigativa svolta dalla dottoressa Manuela Fasolato.

6.7 La situazione attuale

La dottoressa Manuela Fasolato, già sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Rovigo, nel corso dell'audizione del 15 ottobre 2015, ha riferito che il danno cagionato dalla centrale termoelettrica di Porto Tolle sul territorio è stato quello del totale, pesante impoverimento della biodiversità, per via del bioaccumulo. Attualmente, vi è una ripresa accertata da una consulenza da lei disposta nel 2009, utilizzando anche l'ARPA, dopo che la centrale aveva cominciato a emettere meno sostanze inquinanti e, cioè, a partire dall'anno 2005 in poi.

Invero, il territorio contaminato, grazie un processo di resilienza, che consiste nella possibilità propria del territorio di risanare da sé i danni subiti, è già in ripresa rispetto ai danni patiti, posto che, come si è verificato in situazioni analoghe, è altamente improbabile un degrado irreversibile.

Anche per tale ragione - ha proseguito la dottoressa Fasolato - la norma sul disastro ambientale, contenuta nell'articolo 452-*quater* della legge 22 maggio 2015, n. 68, fortunatamente, è stata cambiata, posto che non prevede più solo i disastri irreversibili del territorio (comma 2 n. 1), ma prevede anche al n. 2) quell'alterazione all'ecosistema, la cui eliminazione - come nel caso di specie - risulta particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali, quali una estesa bonifica e al n. 3) prevede una offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto, per l'estensione della compromissione e per il numero delle persone offese o esposte a

pericolo.

In ordine alla situazione degli impianti, riferisce il prefetto di Rovigo nella relazione in data 13 novembre 2014 (doc. 34/1) che gli impianti Enel di Porto Tolle sono oggetto, da tempo, di costante attenzione da parte della prefettura in relazione alle problematiche inerenti la procedura di riconversione dello stesso con “alimentazione a carbone e biomasse”.

Il progetto ha, infatti, determinato la nascita di due opposti movimenti di opinione, con situazioni suscettibili di attenzione per i possibili riflessi sull’ordine pubblico, atteso, da un lato, il sostegno alla riconversione dei lavoratori, di gruppi di cittadini e di alcuni amministratori locali, per gli sviluppi occupazionali ad essa connessi e, dall’altro, l’opposizione dei “comitati per la difesa dell’ambiente” della provincia di Rovigo, in relazione alla nocività della produzione connessa alla nuova tipologia.

Attualmente l’Enel ha reso pubblico il ritiro degli investimento nel sito produttivo di Porto Tolle, circostanza che ha determinato l’apertura, presso la prefettura di Rovigo, di una procedura amministrativa di conciliazione richiesta dalle segreterie regionali delle Organizzazioni Sindacali in relazione allo stato di agitazione proclamato dalle stesse.

Nel corso dell’incontro svoltosi in prefettura in data 9 ottobre 2014, l’Enel si è impegnata a non trasferire i lavoratori giornalieri fino al 31 dicembre 2014 ovvero fino all’apertura del “Tavolo per la Centrale di Porto Tolle”, se precedente. Alla stregua di tale impegno le organizzazioni sindacali hanno ritirato la vertenza e lo stato di agitazione e, stante l’accordo raggiunto, il tentativo di conciliazione si è concluso positivamente.

A sua volta, il direttore dell’impianto Enel di porto Tolle, Ivano Ruggeri, nel corso dell’audizione del 20 novembre 2014, ha riferito: 1) che l’impianto che, negli anni novanta, produceva energia elettrica pari a 2.640 megawatt, utilizzando l’olio combustibile, era fermo dal 2009 ed era stato già messo in sicurezza, nel senso che era stato asportato l’olio combustibile presente ed erano stati eliminati tutti i potenziali rischi, quali la presenza di idrogeno negli alternatori e la presenza di olio nelle macchine; 2) che era in corso l’attività di bonifica dei serbatoi e delle tubazioni contenenti olio combustibile, affidata a dette specializzate e che era stato già demolito un serbatoio; 3) che la bonifica e la demolizione di tutti gli altri serbatoi, con il recupero e il riutilizzo dell’olio combustibile ivi contenuto (che era di buona qualità e a basso tenore di zolfo) sarebbe avvenuto nell’arco di due anni, dal momento che era stato abbandonato il progetto di produzione del carbone, non più compatibile con le strategie del “gruppo”; 4) che l’amministratore delegato aveva manifestato la disponibilità dell’Enel a realizzare un impianto di piccola biomassa, per la produzione di energia elettrica, che a suo parere nel Delta poteva coniugarsi bene con il territorio, dimezzando anche gli scarti delle coltivazioni; 5) che, prima di smantellare l’impianto e

di effettuare una serie di operazioni, l'Enel riteneva opportuno valutare le possibilità di riuso del sito, d'intesa con le associazioni ambientaliste; 6) che, a suo dire, dal punto di vista ambientale, almeno come produzione di rifiuti e inquinanti, l'impianto in sé non aveva creato particolari problemi, tanto che, in occasione della preparazione dei lavori per la trasformazione a carbone, era stata effettuata una precaratterizzazione del sito, che non aveva posto in evidenza problema alcuno.

Invero, a quest'ultimo proposito, a motivo della sua insistenza in una zona paludosa, a livelli inferiori a quelli del mare e del fiume, il sito era stato realizzato con grosse palificate e con strutture enormi in calcestruzzo, mentre i sistemi fognari, che nelle normali centrali sono interrati, nella centrale di Porto Tolle sono tutti esterni a pompaggio, sicché eventuali dispersioni erano visibili, sebbene sotto tale aspetto non erano insorti mai problemi.

Infine l'Enel, con nota pervenuta in data 23 febbraio 2015 (doc. 231/2), ha comunicato che la centrale di Porto Tolle ha ottenuto dal Ministero dello sviluppo economico, con nota (prot. 966) in data 19 gennaio 2015, l'autorizzazione alla cessazione definitiva dell'attività di produzione di energia, a fronte della quale è previsto un piano di messa in sicurezza degli impianti, allegando una serie di documenti concernenti: 1) il piano di caratterizzazione e di bonifica della centrale di Porto Tolle approvato in sede di conferenza di servizi, per il quale l'Enel stava procedendo alla bonifica, intesa come la rimozione dei residui oleosi tuttora presenti e confinati all'interno di alcuni serbatoi e nelle tubazioni dell'olio combustibile, con la previsione del completamento delle attività nell'arco dei prossimi due anni. (All.1), precisando che le potenziali pressioni ambientali determinate dalle attività pregresse, valutate sugli oggettivi elementi di conoscenza dello stato dei luoghi e dell'esercizio degli impianti, non avevano determinato criticità sulle matrici ambientali.

2) L'elenco delle ditte alle quali erano state affidate le attività di bonifica, con la precisazione che l'attività di rimozione e smaltimento dei residui oleosi e di bonifica del serbatoio n.7, attualmente in corso, era una scelta aziendale e non derivava dall'inizio della demolizione del sito - peraltro non richiesta - ed era finalizzata anche al sostegno dell'imprenditoria locale.

Il relativo appalto era stato assegnato alla ditta mandataria Consorzio Romea, in associazione temporanea di imprese ATI con il consorzio Polesine, mediante un contratto di bonifica e demolizione del serbatoio n. 7, comprensivo dello smaltimento dei relativi rifiuti e un separato contratto di vendita dei rottami, da eseguire sempre nel rispetto della normativa in materia di smaltimento rifiuti (All. 2 e 3).

Per tale attività l'Enel ha allegato il prospetto aggiornato delle ditte che hanno operato per le attività di conferimento a smaltimento/recupero sinora svolte (All. 4) mentre, per gli interventi sugli altri serbatoi, i relativi contratti non erano ancora stati assegnati, sicché le ditte appaltatrici non erano state ancora individuate.

3) L'elenco degli impianti a cui sono o saranno avviati i rifiuti da recuperare e/o da smaltire con rispettivo elenco dei codici CER.

La nota dell'Enel conclude affermando che eventuali ulteriori attività di demolizione e smaltimento di altre parti di impianto potranno derivare da nuove soluzioni condivise con il territorio e con le istituzioni locali, nella prospettiva di creare valore e salvaguardare l'occupazione nell'area, nonché dalle determinazioni sui termini e sulle modalità di definitiva messa fuori servizio degli impianti, che attualmente sono in fase di definizione da parte delle autorità competenti.

Successivamente, la Commissione di inchiesta ha convocato i vertici dell'Enel per conoscere se vi sia un piano per la demolizione dei serbatoi e per la bonifica del sito e, soprattutto, per sapere quali siano i tempi di attuazione, nonché per conoscere in che modo l'Enel intende risarcire i danni provocati all'ambiente dalla centrale termoelettrica di Porto Tolle, tanto più alla luce del fatto che il sito è compreso nell'area protetta del parco del Delta del Po.

Nel corso della seduta del 14 dicembre 2015, sono stati sentiti l'amministratore delegato di Enel Produzione, Molina Giuseppe, nonché il responsabile dell'ufficio affari istituzionali centrali.

Il dottor Molina ha riferito, con riferimento ai nove serbatoi di olio combustibile denso (OCD) già esistenti, che il serbatoio n. 7 era stato bonificato e poi demolito, mentre erano in corso le gare per la bonifica degli altri serbatoi e si stava procedendo agli interventi sull'isola produttiva con la demolizione di una caldaia del primo gruppo, per la quale era intervenuto il parere di conformità del MATTM e l'autorizzazione paesaggistica del comune di Porto Tolle, con avvio del relativo cantiere nel mese di ottobre 2015, come da documentazione che produceva (doc. 940/1).

Quindi il dottor Molina si è soffermato sulle aspettative future del sito, con un ventaglio di opportunità, rappresentate a pagina 11 del documento prodotto, a partire dal settore immobiliare/Real estate, dalla ricerca di partner industriali in ambiti diversi dalla produzione di energia elettrica e in ogni caso volta reperire imprese e istituzioni interessate alla valorizzazione del territorio.

Sul punto, il dottor Molina ha aggiunto che, anche in funzione dello sviluppo futuro del sito, si dovranno fare altre verifiche, considerato che la centrale elettrica di Porto Tolle ha - a suo avviso - anche la fortuna tecnica di essere montata, sostanzialmente, su una grande soletta di cemento armato, proprio perché è posizionato in una zona particolare del territorio e, cioè, il Delta del Po.

Siccome il terreno era cedevole per definizione, quando era stata costruita la centrale di Porto Tolle, sono stati infissi in profondità nel terreno 9.000 o 18.000 pali di cemento, sui quali poi è stata appoggiato il solettone gigantesco di cemento armato che sorregge tutta la centrale. Tale modalità rende facilmente ispezionabile quello che c'è sotto la soletta, e quest'opportunità aveva dato all'Enel l'occasione di verificare che sotto la soletta la situazione era, dal punto di vista ambientale,

assolutamente tranquilla.

In realtà, l'Enel non ha fornito alcun dato specifico in ordine alla verifica effettuata, né se vi sia stato un controllo degli enti preposti su tale verifica, e ciò non è di poco conto.

Invero, è necessario tenere presente e considerare la particolare situazione della la zona su cui sorge la CTE che, dal punto di vista geomorfologico, al pari di tutta l'area del Delta del Po, è caratterizzata da depositi alluvionali e fluvioglaciali costituiti prevalentemente da sabbie ed argille.

In particolare, la stessa Enel nel SIA (doc. 955/3) presentato a suo tempo ha precisato che l'andamento stratigrafico e le caratteristiche fisico-meccaniche dei terreni interessati dalla costruzione della centrale erano state accertate attraverso numerose e approfondite indagini geotecniche *in situ* e di laboratorio ed erano costituite da strati di sabbie intercalate a stratarelli di limi argillosi contenenti diffusi resti vegetali, nonché più in profondità da strati limo argillosi con intercalazioni di limo sabbioso, e più in fondo da strati di sabbie intercalati a strati sottili di materiale limo - argilloso e torba (in sostanza, materiale non compatto).

Alla luce, di tali considerazioni sarebbe opportuna una verifica della tenuta dei pali e della soletta su cui poggia la centrale termoelettrica, tanto più alla luce della presenza di due falde freatiche, di cui la prima è più superficiale e ha il livello statico che oscilla tra i -1,3 m e - 2,0 m s.l.m. (sul livello medio marino).

Inoltre, la bonifica dei serbatoi, che contengono tracce di sostanze oleose, è operazione assai delicata. Nulla l'amministratore delegato di Enel Produzione ha riferito in ordine ai controlli effettuati dagli enti preposti, tanto più alla luce del fatto che, a fronte di una domanda presentata dall'Enel al Ministero dell'ambiente in data 29 marzo 2007 (prot. 426), (doc. 955/2), non risulta che l'AIA sia stata mai rilasciata, sicché non vi è stata una verifica recente di enti pubblici su quanto il dottor Molina ha affermato, nel corso della sua audizione, circa l'assenza di dispersioni nella zona in relazione a circuiti/fognature/serbatoi/acque reflue industriali ecc..

La bonifica poi sarà un'altra faccenda delicata, ma è importante che venga accerta la situazione di partenza dei luoghi ante bonifica. Alla domanda concernente il risarcimento dei danni provocati all'ambiente dalla centrale termoelettrica di Porto Tolle, il dottor Molina non fornito risposta alcuna, rimettendosi all'esito dei giudizi penali e civili in corso. In particolare, il dottor Molina, alla precisa richiesta del presidente della Commissione, onorevole Alessandro Bratti, sulle iniziative che l'Enel intendeva assumere a fronte della sentenza della Corte di Cassazione n. 16482/11 in data 11 gennaio 2011, che ha rimesso le parti davanti la Corte d'appello di Venezia per la liquidazione dei danni provocati dalla centrale termoelettrica di Porto Tolle, ha risposto dicendo che avrebbe inviato una nota.

In effetti, in data 11 gennaio 2016, è pervenuta sul punto una nota dell'Enel (doc. 961/3), nella

quale sono esposte sommariamente le varie vicende processuali, dando atto del fatto che nel frattempo alcune parti civili, sostanzialmente gli enti veneti, erano “uscite” dal processo, a seguito di accordi con Enel/Enel Produzione.

In particolare, nell’ambito del primo giudizio, in data 24 settembre 2008 (fra il primo ed il secondo grado), sono state concluse transazioni con alcune delle parti civili costituite (in pratica i soli enti veneti: provincia di Rovigo, comuni di Taglio di Po, Porto Tolle, Rosolina, Adria, Ente Parco regionale Veneto del Delta del Po). Esse sono sostanzialmente consistite nel rendere definitive le somme liquidate, da parte del tribunale di Rovigo, sezione distaccata di Adria, a titolo di provvisoria, per un totale complessivo di 1.100.000 euro, oltre spese legali

Nell’ambito del secondo giudizio, ad ottobre 2013 è stata conclusa una seconda serie di accordi per un esborso complessivo di circa 3,4 milioni di euro, senza alcun riconoscimento di responsabilità di Enel/Enel Produzione per gli asseriti danni ambientali e alla salute afferenti l’area di Porto Tolle, ma con finalità di solidarietà sociale in linea con la politica generale, in materia di sostenibilità perseguita dal gruppo.

Con il pagamento dei predetti importi sono state definite tutte le pretese e pendenze della maggior parte degli enti veneti di Taglio di Po, Loreo, Corbola, Porto Viro, Ariano Polesine, Ente Parco regionale Veneto del Delta del Po, nonché degli enti emiliani di Goro, Mesola, Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Delta del Po, regione Emilia Romagna, provincia di Ferrara - inerenti ai giudizi pendenti e al funzionamento e gestione pregressa della centrale sia nei confronti delle società del Gruppo Enel, sia nei confronti dei loro amministratori, dirigenti e dipendenti.

Alla luce dei suddetti accordi le parti che restano costituite nei due giudizi sono rispettivamente:

1) nel primo giudizio, il Ministero dell’ambiente e i privati (le associazioni ambientaliste, Italia Nostra, WWF e alcuni cittadini residenti, soggetti che nel corso del giudizio non hanno incassato alcuna somma da Enel);

2) nel secondo giudizio, i Ministeri dell’ambiente e quello della salute, i comuni di Rosolina, Porto Tolle e la provincia di Rovigo, nonché le 4 associazioni ambientaliste ivi presenti (Greenpeace, Italia Nostra, Lega ambiente e WWF).

In conclusione, a fronte di un danno di proporzioni e dimensioni immani, che oltre ai privati cittadini ha coinvolto numerosissimi comuni di due regioni italiane (il Veneto e l’Emilia Romana), così come acclarato dalla sentenza della suprema Corte, n. 16422/11 dell’11 gennaio 2011(doc. 756/3), l’Enel ha liquidato agli enti territoriali interessati la complessiva somma di euro 4.400.000.00, mentre ha del tutto pretermesso ogni accordo transattivo con il Ministero dell’ambiente, che chiede somme nell’ordine di centinaia di milioni di euro, essendosi rimessa

all'esito dei giudizi civili e penali in corso (purtroppo destinati a protrarsi per molti anni ancora, a motivo delle lungaggini del sistema giudiziario). Tutto ciò mentre i processi di bonifica e di ripristino ambientale dell'area del Delta del Po languono inesorabilmente e mentre anche le soluzioni sul futuro del sito della Centrale termoelettrica di Porto Tolle (doc. 940/1 e doc. 961/2, di identico contenuto) vengono semplicemente prospettate (settore immobiliare, ricerca di partner, scouting nel territorio locale) ma, allo stato, sono prive di ogni attualità.

D'altro canto - come si è visto - la stessa bonifica del sito procede a rilento e senza un particolare impegno da parte di Enel, che - si badi bene - vede nello Stato italiano, tramite il Ministero dell'economia e delle finanze, il principale azionista.

7. La gravità degli effetti negativi prodotti dal fenomeno della subsidenza: la vicenda ENI.

La dottoressa Manuela Fasolato, nel corso della sua audizione, ha riferito anche di un'altra vicenda processuale, che ha investito l'ENI. Si tratta del procedimento n. 482/2001 r.g.n.r., per il quale, nel maggio del 2004, a indagini completate, era stato emesso dal gip all'esito dell'udienza preliminare, su richiesta del pubblico Ministero, per effetti gravi sull'ambiente conseguenti alla subsidenza indotta dalle estrazioni, il sequestro preventivo di due giacimenti e delle relative strutture (Angela Angelina e Dosso degli Angeli), sequestro che, secondo l'accusa, traeva fondamento in supposti effetti di subsidenza. Il tribunale, quindi, revocava il sequestro su Angela Angelina, mantenendo quello su Dosso degli Angeli, mentre gli imputati ricorrevano in Cassazione, la quale respingeva il ricorso, confermando il sequestro preventivo su Dosso degli Angeli.

In precedenza, nella fase delle indagini, sempre per problematiche connesse alla subsidenza, era già stato emesso su richiesta del pubblico ministero il sequestro preventivo, confermato dalla Cassazione, di altri due giacimenti siti di fronte al Delta del Po, Irma Carola, Naomi Pandora, con le relative piattaforme e *sealine*.

Le indagini avevano comportato l'acquisizione di numerosi atti e documenti relativi alle estrazioni di idrocarburi liquidi e gassosi dal sottosuolo da parte dell'ENI, nonché all'espletamento di consulenze tecniche affidate a professionisti di chiara fama, indipendenti e grandi esperti del fenomeno, da cui risultava, come riassunto dalla Cassazione che si era occupata dei sequestri, che *“l'attività estrattiva in quanto tale era suscettibile, nell'area considerata, di dar luogo immediatamente ad un processo di degrado irreversibile e tale da provocare, come effetto finale, l'arretramento del litorale e la sommersione di zone contigue dell'entroterra, sia pure con variabili modalità ed estensione a seconda di eventuali interventi e della limitazione di concomitanti coltivazioni minerarie”*. Nella sentenza della Corte di Cassazione (Sez.1 penale del 31 gennaio

2003, depositata il 17 settembre 2003) in ordine al ricorso proposto dai legali degli indagati Eni avverso l'ordinanza del tribunale di Rovigo in data 3 maggio 2002, la Suprema Corte respingeva il ricorso e confermava il sequestro preventivo della piattaforma Naomi Pandora, dei pozzi Naomi 4 Dir, Naomi 2 Dir, 3 Dir Pandora, 2 Dir e della *sealine* di 32,5 Km per vettoriare la produzione a Casalborsetti, via Garibaldi T, relativamente al giacimento Naomi Pandora, annullando l'ordinanza solo limitatamente al sequestro del giacimento Irma Carola, in quanto l'ENI, dopo l'avvio dell'indagine e la decisione del tribunale sull'appello proposto dal pubblico ministero, aveva comunicato, con dichiarazione del 16 luglio 2002, di rinunciare alla estrazione sul giacimento Irma Carola, confinante con il limite sud della zona vietata dal Ronchi e più vicino alla costa del Naomi Pandora).

In particolare, secondo le consulenze tecniche disposte dalla procura della Repubblica in Rovigo, le depressioni del fondo marino conseguenti alle estrazioni funzionavano da trappole per gli apporti solidi che transitavano trasportati dalle correnti marine lungo i litorali, con conseguente incremento sensibile del potere distruttivo delle mareggiate sul litorale sommerso e sulle coste, con erosione delle spiagge e destabilizzazione delle difese costiere, nonché con danni gravi lungo gli argini a mare del Delta del fiume Po.

Gli effetti dell'attivazione delle estrazioni di gas dai giacimenti suddetti si sommavano agli effetti delle estrazioni di gas dai giacimenti a mare nel ravennate, determinando l'avvio di una sequenza di fenomeni gravi per le zone litoranee del Delta del fiume Po - fenomeni descritti nelle imputazioni - i quali tenevano conto che la morfologia del territorio del Delta e delle opere idrauliche che lo difendevano era già stata interessata dal fenomeno dell'anormale abbassamento del suolo, verificatosi sino alla metà degli anni '60 e ascrivibile all'estrazione di acque metanifere.

La gravità degli effetti negativi prodotti dalla subsidenza, innescata dall'attività antropica che ne accelerava il naturale decorso, era in particolare dovuta al fatto che era pur vero che si trattava di un fenomeno lento (nell'ordine di alcuni millimetri o qualche centimetro l'anno, a seconda dei luoghi), ma si trattava di fenomeno irreversibile.

Le indagini venivano estese dal pubblico ministero anche ai giacimenti del litorale emiliano, dove da tempo l'ENI aveva numerosi giacimenti *off-shore* e risultava che la compattazione del suolo indotta dall'estrazione di fluidi sotterranei era di gran lunga la causa di subsidenza principale e che - a proposito di Ravenna, dove si trovava Angela-Angelina - il cono di depressione si era ampliato fino a coinvolgere quasi per intero il territorio comunale e la stessa fascia litoranea. Invero, in relazione alle deboli pendenze di spiaggia ivi presenti, si misuravano forti arretramenti di riva, che localmente (Lido Adriano) superavano i 150 metri, con la conseguente demolizione degli apparati dunali retrostanti, nonché sensibili aumenti di pendenza dei fondali sottocosta.

Inoltre, le indagini venivano estese al c.d. progetto Alto Adriatico, relativo ai giacimenti individuati in zona antistante la provincia di Venezia, per cui l'ENI aveva richiesto di procedere a estrazione, venendo in parte bloccata dal decreto Ronchi 3 dicembre 1999 (soluzione di compromesso d'intesa con la regione Veneto), con il quale era stato deciso di salvaguardare le sole 12 miglia nautiche dalla linea di costa del tratto di mare ricompreso tra il parallelo per la foce del fiume Tagliamento e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po e di rimettere ad apposito accordo di programma tra Ministero dell'ambiente, regione Veneto e ENI la possibilità di estrarre dai giacimenti più distanti dalla costa, previa fase sperimentale di coltivazione e monitoraggio.

Il progetto Alto Adriatico consisteva nello sviluppo di 15 campi a gas situati nell'*offshore* adriatico compreso tra Chioggia e il Delta del Po, che venivano "coltivati" con la perforazione di circa 80 pozzi realizzati da piattaforme (19 in totale). Il trasferimento del gas dalle piattaforme avrebbe dovuto avvenire attraverso una rete di condotte sottomarine interrato fino al punto di recapito posto nella centrale a terra a Casalborgorsetti (RA).

Le riserve di gas naturale accertate erano pari a 30 miliardi di metri cubi recuperabili in un periodo di produzione di 25 anni. Individuati i giacimenti da parte dell'Agip, erano stati avviati studi per la verifica della compatibilità ambientale della attività di "coltivazione" degli idrocarburi gassosi, mediante applicazione di modelli numerici per la previsione della subsidenza.

In taluni casi, come quello del giacimento di Chioggia, i risultati ottenuti avevano consigliato l'adozione di interventi di prevenzione, costituiti da iniezioni di acqua nell'acquifero adiacente al giacimento, tese a limitare o ad impedire la propagazione verso la costa della depressurizzazione indotta dalla estrazione, depressurizzazione che costituisce la principale causa generatrice del processo di subsidenza.

All'esito delle complesse e lunghe indagini, il pubblico ministero, dopo l'avviso di conclusione delle indagini ex articolo 415 bis del codice penale, supportato da ampia motivazione (doc. 811/4), chiedeva il rinvio a giudizio degli imputati per ipotesi di disastro, danneggiamento aggravato, contravvenzioni in materia di beni ambientali e bellezze naturali. Il gup, respingendo l'eccezione di incompetenza territoriale avanzata dalle difese, disponeva il giudizio per gli imputati per tutti i reati conformemente alle richieste della pubblica accusa. Viceversa, il tribunale di Rovigo, nuovamente investito dell'eccezione di incompetenza, si dichiarava incompetente territorialmente, disponendo la trasmissione degli atti alla procura di Ravenna. Invero, il tribunale di Rovigo in composizione collegiale confermava che i fatti ipotizzati dall'accusa dovevano qualificarsi come atti diretti a commettere un disastro (articolo 434, 1 comma) e che il reato più grave contestato agli imputati era proprio quello di cui agli articoli 56, 426 del codice penale (di

competenza collegiale). Tuttavia, poiché l'ultimo atto idoneo a cagionare l'evento era stato commesso nel circondario ravennate (estrazione idrocarburi dal pozzo Angela Angelina), con sentenza in data 14 dicembre 2007 riconosceva la propria incompetenza territoriale (accogliendo l'eccezione che la difesa degli imputati aveva già prospettato nel corso dell'udienza preliminare ma in quella sede rigettata) e disponeva una nuova trasmissione degli atti alla procura della Repubblica presso il tribunale di Ravenna.

A sua volta, il gip del tribunale di Ravenna, in data 14 febbraio 2011 (doc. 811/7), pronunciando nel procedimento penale n. 821/08 mod. 21 r.g.n.r., respingeva l'opposizione alla richiesta di archiviazione, proposta ai sensi dell'articolo 410 del codice penale, sia dall'ente parco regionale Veneto del Delta del Po (doc. 811/5), sia dalla provincia di Rovigo (doc. 811/6) e, su conforme richiesta della procura della Repubblica presso il tribunale di Ravenna del 20 novembre 2009, emetteva ordinanza di archiviazione nei confronti dei vertici dell'ENI (Mincato Vittorio + 12), perché il fatto non sussiste.

Nell'ordinanza di archiviazione del gip si dà atto del fatto che, dall'esame dell'imponente indagine agli atti emerge, quale dato pacifico, non contestato tra le parti e indiscutibile, che l'estrazione di idrocarburi comporta come fenomeno conseguente la subsidenza. Tuttavia - si legge nell'ordinanza del gip - la subsidenza è un processo di abbassamento della superficie del suolo su vaste aree, con una evoluzione lenta di modestissima entità (qualche millimetro per anno), in atto da decine o centinaia di migliaia di anni, che a breve termine non desta eccessive preoccupazioni, trattandosi di fenomeno provocato in generale da cause sia naturali (movimenti tettonici, spostamenti del magma, diminuzione di volume, compattazione), sia antropiche (estrazione di solidi, liquidi e gas dal sottosuolo) (prima relazione del 12 settembre 2001 dei consulenti tecnici del Pubblico Ministero, Ricceri e Schrefler).

Osserva il gip che la subsidenza, concretizzandosi in una mera modifica permanente del territorio, non ha di per sé alcun rilievo penale nel nostro ordinamento, salvo per le ipotesi in cui si traduca - come appunto delineato nel capo di imputazione - in conseguenze concretamente dannose o pericolose per le persone o per le cose ovvero in un'alterazione non autorizzata di zone sottoposte a vincolo o di bellezze naturali. Tutto ciò osservato, ritiene il gip, richiamando sul punto le conclusioni di alcuni consulenti tecnici (Ricceri e Schrefler) del pubblico ministero che, pur essendo risultato dal complesso degli atti di indagine pacifica la subsidenza, essa non induce, a breve termine, problemi per l'incolumità pubblica, in ciò confortando le valutazioni della "commissione Boschi" - un gruppo di lavoro multidisciplinare nominato dall'Eni al fine di verificare e controllare l'effetto della subsidenza - la quale aveva concluso che la subsidenza creata dall'estrazione di gas nei territori oggetto della concessione non aveva prodotto, né era idonea a

produrre, alcun pericolo per la pubblica incolumità.

In particolare, la suddetta commissione aveva affermato che: *“l’entità della subsidenza, misurata e prevedibile, causata dall’attività di produzione dei giacimenti considerati, includendo il campo di Naomi - Pandora e tutti gli altri campi considerati nel ravennate, sia a terra che a mare, è modesta e non mette a rischio la pubblica incolumità”* e che *“l’abbassamento del suolo, collegato alla produzione di idrocarburi, è graduale, controllato e che le pendenze relative sono talmente limitate, da non costituire pericolo alcuno per le strutture fisse. Storicamente, nell’area del ravennate non si sono registrati danni a edifici, strutture e installazioni fisse, riconducibili all’estrazione di idrocarburi”*.

Ancora - prosegue il gip nella suddetta ordinanza - a ben vedere, anche i disastri paventati da due dei consulenti tecnici del pubblico ministero (Nosengo e Zambon) appaiono descritti nei loro contenuti in maniera generica e indeterminata, tant’è che nello stesso capo d’imputazione, minuzioso nell’indicare le condotte, non compaiono però esempi concreti di pericolo corso dalla collettività. Invero, il gip, richiamando sul punto le valutazioni del pubblico ministero, pone in evidenza che né un argine si era pericolosamente abbassato, né una diga aveva mostrato segnali di abbassamento sotto i livelli di sicurezza, né una casa, un ponte o un altro manufatto era stato compromesso sino a farne temere il crollo, in conseguenza dell’estrazione di gas.

In particolare, l’ing. Zambon, nella sua relazione del 28 febbraio 2002, si esprime in termine di “potere distruttivo delle coste sommerse...”, di situazione “di collasso delle spiagge”, di “degrado” ambientale, senza tuttavia enucleare in alcun fatto specifico questi generici concetti, che pertanto non integrano quel pericolo concreto richiesto nella fattispecie in contestazione.

Osserva il gip che la mera indicazione degli effetti della subsidenza, pericolosi per la pubblica incolumità, trasfusa nei capi di imputazione della richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero rodigino, ma priva di alcun appiglio concreto, specifico, che ancori dette pericolose previsioni per l’incolumità pubblica ad un certo ed individuato corso d’acqua, ovvero parte di argine, di impianto idrico di bonifica, di linea di spiaggia oggetto di arretramento e di parte precisa di litorale, costituisce il frutto di una generica previsione contenuta nelle relazioni dei due predetti consulenti tecnici del pubblico ministero (Nosengo e Zambon). Tale generica previsione rende del tutto indeterminato l’ipotizzato pericolo per l’incolumità pubblica e finisce di fatto con l’avvalorare le conclusioni della commissione Boschi, laddove esclude pericoli per la pubblica incolumità.

Di conseguenza, le discordanti e non univoche conclusioni alle quali sono pervenuti gli esperti in materia nominati da ambo le parti in giudizio, rimarcano l’impossibilità di sostenere la prospettazione accusatoria e di coltivarla in maniera attendibile e proficua. Pertanto, a fronte di una possibile ragionevole diversa prospettazione della vicenda, l’impianto accusatorio ne risulta